



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 350 del 14/10/2026

Oggetto: Approvazione dell'Accordo triennale tra l'Azienda USL di Modena e il Tribunale Ordinario di Modena per l'affiancamento di personale psicologo al Giudice Civile nell'ascolto del minore nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Triennio 2026-2028.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dalla Direttrice Sanitaria, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATI:

- l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, (N.Y. 20 novembre 1989)”;
- il Codice di Procedura Civile e, in particolare, l'art. 473-*bis*.4, che disciplina l'ascolto del minore nei procedimenti di famiglia (separazione personale, divorzio e relativi a figli di genitori non coniugati) e l'art. 473-*bis*.5, che sancisce il diritto del minore ad essere ascoltato direttamente dal Giudice, con facoltà di avvalersi di esperti dotati di adeguate competenze clinico-specialistiche, entrambi introdotti dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia);
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente sulla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che la normativa vigente in materia di ascolto del minore nei procedimenti civili riconosce il diritto del minore a essere ascoltato e attribuisce al Giudice la conduzione dell'ascolto, prevedendo la possibilità che lo stesso si avvalga, ove ritenuto necessario in relazione alle caratteristiche del caso concreto, dell'assistenza di esperti o di altri ausiliari;

DATO ATTO che in considerazione degli esiti positivi della predetta sperimentazione, il Tribunale di Modena e l'Azienda USL di Modena hanno sottoscritto un Accordo che disciplina, nell'ambito dei procedimenti civili in materia di persone, minorenni e famiglie, l'affiancamento di un professionista psicologo al Giudice, finalizzato a favorire modalità di ascolto adeguate all'età, alla maturità e alle condizioni emotive e relazionali del minore, ferma restando in capo al Giudice la conduzione e la responsabilità dell'attività processuale;

PRECISATO che la sottoscrizione del suddetto Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio aziendale, essendo le attività svolte da personale dipendente nell'ambito dell'orario di servizio e delle risorse assegnate essendo attività di affiancamento del giudice a tutela del minore e della famiglia di situazioni complesse che hanno contatto con Servizio minori e famiglie e tale attività faciliterà la successiva presa in carico, con provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, in linea con le attività che svolgono i servizi di psicologia minori e famiglie dell'Azienda USL di Modena. Tale attività si colloca in una cornice processuale diversa da quella propria dei procedimenti penali riguardanti minori vittime di reato, nei quali l'ascolto è funzionale anche all'acquisizione e alla conservazione della prova e il contributo specialistico può assumere una più marcata valenza tecnico-forense, secondo specifiche garanzie processuali e requisiti professionali; l'Accordo non disciplina né interferisce con tali attività;

CONSIDERATO che tale collaborazione può contribuire, nei casi in cui il Giudice ne

ravvisi l'opportunità, a favorire lo svolgimento dell'ascolto in un contesto relazionale adeguato all'età, alla maturità e alle condizioni personali del minore, ferma restando la titolarità e la responsabilità dell'attività processuale in capo all'Autorità giudiziaria;

TENUTO CONTO che il Tribunale di Modena e l'Azienda USL di Modena hanno avviato, nell'anno 2024, una sperimentazione congiunta finalizzata alla collaborazione di un professionista psicologo con il Giudice nell'ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti civili che lo riguardano;

DATO ATTO che, in considerazione degli esiti positivi della predetta sperimentazione, il Tribunale di Modena e l'Azienda USL di Modena hanno sottoscritto, per l'anno 2025, l'“Accordo tra l'Azienda USL di Modena e il Tribunale di Modena per l'affiancamento di personale sanitario nell'ascolto del minore in ambito giuridico civile”, recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 10 giugno 2025, avente durata fino al 31 dicembre 2025;

PRESO ATTO che, sulla base delle valutazioni condivise dalle Parti in ordine all'attuazione del suddetto Accordo, l'affiancamento del professionista psicologo ha favorito l'integrazione tra competenze giuridiche e psicologiche, contribuendo alla predisposizione di modalità di ascolto maggiormente adeguate all'età, al grado di maturità e alle condizioni emotive del minore;

CONSIDERATO in particolare che:

- l'esperienza ha favorito una significativa sinergia tra Azienda USL e Tribunale, mettendo in relazione le competenze giuridiche della Sezione competente per le persone, i minorenni e le famiglie con le competenze psicologiche dell'età evolutiva;
- tale collaborazione ha contribuito a costruire contesti di ascolto maggiormente accoglienti e rispettosi, a utilizzare linguaggi adeguati all'età e alla maturità del minore e a offrire al giudice ulteriori elementi di comprensione delle dinamiche emotive e relazionali, nel pieno rispetto dell'autonomia della funzione giurisdizionale;

EVIDENZIATO che i provvedimenti riguardanti le responsabilità genitoriali e le relazioni con la prole devono prestare particolare attenzione ai bisogni evolutivi dei bambini e delle bambine e ai loro tempi, i quali non sempre coincidono con quelli del procedimento giudiziario;

VALUTATO, pertanto, alla luce dell'esperienza maturata e degli esiti rilevati, sussistente l'interesse comune delle Parti a dare continuità alla collaborazione mediante l'approvazione di un nuovo Accordo finalizzato a disciplinarne modalità, limiti e condizioni, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e senza attribuzione al professionista psicologo di funzioni peritali, diagnostiche, terapeutiche o di valutazione delle competenze genitoriali,

RITENUTO pertanto opportuno approvare l'Accordo triennale tra l'Azienda USL di Modena e il Tribunale Ordinario di Modena per l'affiancamento di personale psicologo al Giudice Civile nell'ascolto del minore nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per il triennio 2026-2028 in continuità con il precedente accordo, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che la sottoscrizione del suddetto Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio aziendale, essendo le attività svolte da personale dipendente

nell'ambito dell'orario di servizio e delle risorse già assegnate, fermo restando che rimangono a carico dell'Azienda i costi ordinari del personale e le relative coperture assicurative;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 241/90 è stata individuata quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Federica Ronchetti, Direttrice del Servizio di Psicologia Clinica”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare l'Accordo triennale tra l'Azienda USL di Modena e il Tribunale Ordinario di Modena per l'affiancamento di personale psicologo al Giudice civile nell'ascolto del minore nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per il triennio 2026-2028 in continuità con il precedente accordo, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di approvare in particolare il sistema di indicatori contenuto nell'Allegato 1 dell'Accordo, prevedendo una relazione annuale e una valutazione complessiva entro 90 giorni dalla conclusione del triennio;
- c) di dare atto che la sottoscrizione del suddetto Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio aziendale, essendo le attività svolte da personale dipendente nell'ambito dell'orario di servizio e delle risorse già assegnate, fermo restando che rimangono a carico dell'Azienda i costi ordinari del personale e le relative coperture assicurative;
- d) di demandare alla Responsabile della U.O. “Psicologia Clinica Minori e Famiglie” la designazione del personale, la programmazione delle attività, la tenuta del registro aggregato delle ore e il coordinamento del monitoraggio;
- e) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la Dott.ssa Federica Ronchetti, Direttrice del Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità;
- f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Tribunale di Modena, all'U.O. Psicologia Clinica e di Comunità ed alle competenti strutture aziendali in materia di personale, assicurazioni e protezione dei dati;
- g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91 e s.m.i.;
- h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Luca Petraglia
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario
Claudio Lazzari
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini

(firmato digitalmente)